



CITTA' DI TROIA

-Provincia di Foggia-

Settore IV

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AI FINI DELLA DESIGNAZIONE/NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(ai sensi dell'art.215 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1, della Legge n.78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e dell'art.6, del D.L. n.76 del 16/07/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV TECNICO MANUTENTIVO - SERVIZI ALLA CITTÀ - STUDI E ANALISI - PROGETTI STRATEGICI

VISTO l'art.6, comma 1, del D.L. n.76 del 16/07/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. n.120 del 11/09/2020, che ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un *Collegio Consultivo Tecnico* per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

VISTO l'art.6, comma 8-bis, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, introdotto dall'art.51 del D.L. n.77 del 31/05/2021, in data 07/03/2022, in Gazzetta Ufficiale n.55, con il quale è stato pubblicato l'Allegato A (Linee Guida) al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.12 del 17/01/2022, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico".

VISTO l'art.215, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, che ha esteso l'obbligo di costituzione del *Collegio Consultivo Tecnico* per le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

ACCERTATO che il *Collegio Consultivo Tecnico* è costituito, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti (salvi i casi di composizione necessaria da cinque componenti di cui al combinato disposto del comma 2, dell'art.6, del D.L. n.76/2020 e del paragrafo 2.6.2, delle Linee Guida, nonché dell'art.1, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n.36 del 31/03/2023) in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente. Quest'ultimo, in mancanza di accordo, viene designato, secondo quanto previsto dalle Linee Guida al par.2.2.2 e dall'art.1, comma 2, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, dalla Regione.

VISTA la determina del responsabile del Settore IV n.571-300 del 27/08/2024, di approvazione del presente Avviso Pubblico.

CONSIDERATO che, attraverso il presente avviso di manifestazione di interesse, si intendono acquisire qualificate candidature, da inserire in apposito Elenco, dal quale i competenti RUP possano attingere al fine di procedere alle designazioni ed alle nomine previste dall'art.6, del D.L. n.76/2020 e dall'art.215, del D.Lgs. n.36/2023 per costituire il *Collegio Consultivo Tecnico*, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

RENDE NOTO

Art.1 - Ambito di applicazione

1. L'art. 215, comma 1, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce che al fine di "prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un *Collegio*

Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2".

2. L'Amministrazione comunale, in base a tale disciplina, è tenuta a nominare il *Collegio Consultivo Tecnico*, in qualità di Stazione Appaltante per i contratti di competenza.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. n.36/2023, si applicano anche ai Collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art.2 - Termini di costituzione e durata del Collegio Consultivo Tecnico

1. La costituzione del *Collegio Consultivo Tecnico* deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o, comunque, non oltre dieci giorni da tale data.
2. In caso di lavori, qualora l'importo superi la soglia comunitaria, in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, la costituzione del Collegio deve intervenire preferibilmente prima dell'approvazione della variante, al fine di poter acquisire, se del caso, la determinazione del *Collegio Consultivo Tecnico* nella fase preparatoria alla definizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il Collegio deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.
3. Il *Collegio Consultivo Tecnico* si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
4. Il *Collegio Consultivo Tecnico* è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto, oppure, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Art.3 - Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio

1. Ai sensi dell'art.215 del D.Lgs. n.36/2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee, di cui all'art.14 del nuovo Codice degli appalti e per le forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione di un *Collegio Consultivo Tecnico*, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (art.2, comma 1, dell'allegato V.2, del D.Lgs. n.36/2023).

Art.4 - Collegio Consultivo tecnico facoltativo

1. Nel caso di costituzione facoltativa, il *Collegio Consultivo Tecnico* potrà fornire attività di supporto alle attività di gara finalizzate a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche tecniche e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Art.5 - Composizione, nomina e designazione del Collegio Consultivo Tecnico

1. Modalità di nomina Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio
In caso di costituzione obbligatoria, il *Collegio Consultivo Tecnico* è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata, di cui uno con funzioni di Presidente.
I membri del Collegio vengono scelti dalle parti, ovvero l'Amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente.
In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione viene effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, e dalla Regione o dalla Provincia per le opere di rispettivo interesse, su richiesta della stazione appaltante.
La designazione avverrà entro dieci giorni dalla richiesta.
2. Modalità di nomina Collegio Consultivo Tecnico facoltativo
L'Amministrazione comunale, tramite il RUP, può nominare facoltativamente un *Collegio Consultivo Tecnico* per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura che potrebbero insorgere sia nella fase dell'esecuzione del contratto che in quella antecedente alla esecuzione del contratto.
Il collegio nominato è composto da tre membri, di cui due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante ed il terzo è nominato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale e dalla Regione o Provincia per le opere di rispettivo interesse.
Ferma la necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase di esecuzione.
La costituzione del *Collegio Consultivo Tecnico* antecedente l'affidamento può essere valutata per le opere

finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di Piano Nazionale Complementare (PNC). Qualora si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione.

3. L'attività di scelta dei componenti del Collegio, trattandosi di incarico di natura fiduciaria, è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, tenuto conto della natura dell'incarico, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze.
4. Alla sostituzione del Presidente e dei componenti per effetto di indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dell'incarico per giusta causa, si provvede con le medesime forme e modalità del presente articolo.

Art.6 - Modalità di individuazione dei membri del Collegio Consultivo Tecnico

1. Per la designazione dei componenti del *Collegio Consultivo Tecnico*, si procede mediante l'istituzione di un Elenco aperto di professionisti, in cui potranno essere inseriti anche i nominativi dei dipendenti del Comune in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 che ne faranno richiesta.
2. La nomina dei componenti del *Collegio Consultivo Tecnico* sarà di competenza del Dirigente del Settore interessato dall'appalto.
3. Il RUP comunica all'appaltatore, entro due giorni dalla designazione, il nominativo del/dei componente/i della stazione appaltante e richiede allo stesso la designazione del/dei componente/i di propria nomina. Unitamente alla comunicazione, il RUP trasmette all'appaltatore lo schema di disciplinare di incarico redatto nel rispetto del presente atto di indirizzo per la relativa accettazione da parte del/dei componente/i di relativa designazione. Il/i designato/i devono preliminarmente rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
4. La sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell'appaltatore e del/dei componente/i perfeziona la/le nomina/e di parte.

Art.7 - Procedura d'iscrizione, costituzione dell'elenco,

1. La procedura di iscrizione, si svolgerà attraverso l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.troia.fg.it
2. La domanda di partecipazione alla selezione, firmata digitalmente, dovrà essere redatta dal richiedente conformemente allo schema allegato al presente Avviso, allegando alla candidatura la seguente documentazione:
 - il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente, corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
 - il documento di identità in corso di validità.
3. Le candidature pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso saranno valutate dal RUP.
4. All'esito di tale valutazione sarà formato e pubblicato il primo Elenco dal quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, i competenti RUP procederanno alle designazioni di volta in volta richieste dalla stazione appaltante, in conformità all'art.6, del D.L. n.76/2020 e all'art.215 del D.Lgs. n.36/2023.
5. L'avviso e la formazione dell'elenco sono gestiti dal Settore IV.
6. L'Elenco sarà composto da due sezioni:
 - Sezione Componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
 - Sezione Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico;entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:
 - Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
 - Profilo attinente al settore dell'Architettura;
 - Profilo attinente al settore Giuridico;
 - Profilo attinente al settore Economico.
7. L'Elenco per la designazione del *Collegio Consultivo Tecnico* è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare, in qualsiasi momento, la propria domanda d'iscrizione con l'inserimento della stessa nella prima revisione utile, che avviene ad ogni semestre.
8. L'iscrizione nell'Elenco rimane valida salvo richiesta di cancellazione da parte dell'iscritto.
9. La raccolta delle candidature da parte dell'Amministrazione comunale non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non costituisce impegno o promessa di incarico.

10. Sarà onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio esclusivamente via PEC.

Art.8 - Requisiti di comprovata competenza e professionalità

1. Coloro che chiedono di essere iscritti nell'elenco, devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale, adeguata alla tipologia dell'opera e al profilo richiesto, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, concessioni, investimenti pubblici, anche in relazione alla specifica, conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
2. Possono essere nominati Presidenti del Consiglio Consultivo Tecnico:
 - a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi quali: Responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, Presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo, Presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere.
 - b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 ovvero Dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
 - c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
 - d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.
3. Possono essere nominati componenti del Consiglio Consultivo Tecnico:
 - a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
 - ✓ iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 3 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
 - ✓ dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
 - b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 o delle stazioni appaltanti con

- personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
 - ✓ essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 3 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
 - ✓ aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
 - ✓ essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 3 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.
4. Possono essere nominati componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.

Art.9 - Requisiti di moralità

1. Non possano essere iscritti nell'Elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:
- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del testo unico approvato con D.P.R. n.309 del 09/10/1990 o per un delitto di cui all'art.73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, neicasi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.51, commi 3 bis e 3 quater del c.p.p., diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis, 353 e 353 bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all'articolo 2635 del c.c.;
 - d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D.Lgs. n.109 del 22/06/2007 e succ. mod.; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.24 del 04/03/2014;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011.
2. Tutte le predette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura penale.
3. Non possono, altresì, essere iscritti all'Elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. Non possono inoltre essere iscritti in Elenco coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 812 c.p.c..
5. Non possono essere iscritti in Elenco coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013.

Art.10 - Incompatibilità o cause di astensione dei membri e del presidente

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità di cui ai commi successivi.
2. Fermo quanto previsto dall'art.812 c.p.c., non potrà assumere l'incarico di componente del *Collegio Consultivo Tecnico* chi:
 - a) si trova in una delle situazione di cui all'art.93, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;
 - b) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'appalto;
 - c) si trova nella situazione di cui all'art.16, del D.Lgs. n.36/2023 ovvero sia quando un soggetto, a qualsiasi titolo, interviene o è intervenuto con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o concessioni, ovvero abbia un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, direttamente o indirettamente nell'appalto;
 - d) ha interesse direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante nell'affidamento in esame;
 - e) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - f) ricade in uno dei casi previsti dall'art.6, comma 8, del D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020;
 - g) ha svolto o svolge l'incarico di consulente tecnico di ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del *Consiglio Consultivo Tecnico*;
 - h) si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013.
3. I dipendenti pubblici, ove nominati componenti del Collegio o Presidente, dovranno acquisire, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del *Collegio Consultivo Tecnico*; diversamente non potranno assumere l'incarico. Dovranno, altresì, impegnarsi, ove nominati componenti del Collegio o Presidente, a dichiarare di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.
4. Il Presidente ove nominato non dovrà trovarsi in una delle situazione di incompatibilità quale l'aver espletato o di espletare, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per unadelle parti ovvero rientri nei casi di ricsuazione di cui ai punti da n.2 a n.6 dell'art.815 del Regio Decreto n.1443/1940.

Art.11 - Controllo sul possesso dei requisiti

1. Le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura, o in sede di iscrizione all'elenco aperto di cui all'art.6, sono soggette a controllo da parte del Settore IV, competente per la formazione degli elenchi.
2. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura e la cancellazione dall'Elenco.
3. I professionisti sono cancellati dall'elenco aperto, costituito ai sensi dell'art.6, oltre che nel caso sopra descritto, anche a seguito di istanza di cancellazione da loro presentata.

Art.12 - Rotazione e decadenze

1. L'incarico di membro del *Collegio Consultivo Tecnico* deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il Dirigente del Settore di competenza tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.
2. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
3. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'esecuzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri Collegi per la durata di treanni decorrenti dalla maturazione del ritardo.
4. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza

prescindendo dal parere del Collegio.

Art.13 - Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

1. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero e alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte e quantificato ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto indicato nelle Linee Guida emanate dal MIMS.
2. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste e sono posti a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
3. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.
4. Il compenso per ciascun componente del *Collegio Consultivo Tecnico* è costituito:
 - a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività riguardanti le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che, la stessa attività, abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;
 - b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;
 - c) In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art.6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.
 - d) In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e succ. modifiche.
 - e) Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del *Collegio Consultivo Tecnico* non può superare il triplo della parte fissa di cui al comma 4, lett. a), stabilito nel verbale di costituzione del *Collegio Consultivo Tecnico*, ed aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori; in ogni caso il compenso non potrà essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente al momento della costituzione del Collegio.
 - f) Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art.6, comma 7, del D.L. n.76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo con le seguenti riduzioni:
 - 1/10 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 16° al 20° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero dal 21° al 30° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 21° al 30° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero dal 31° al 40° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero oltre il 40° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie.L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al *Collegio Consultivo Tecnico* vengano posti contestualmente più quesiti.
5. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del *Collegio Consultivo Tecnico* indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.
6. In caso di *Collegio Consultivo Tecnico* costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento sono riconosciuti a ciascun componente del *Collegio Consultivo Tecnico* i compensi di cui ai precedenti punti ridotti del 50% e il compenso e le spese sono a carico del Comune di Troia, quale stazione appaltante.
7. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art.5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.
8. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
9. Alla segreteria tecnico-amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino a un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del *Collegio Consultivo Tecnico*, a carico degli stessi componenti del Collegio ed il compenso è liquidato con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico.
10. Il compenso di ognuno dei componenti del *Collegio Consultivo Tecnico* grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le modalità previste nel disciplinare di incarico.

11. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.
12. Il Dirigente competente provvede alla liquidazione del compenso ai componenti del Collegio, per la parte di propria spettanza, previa trasmissione da parte dello stesso della determinazione formulata unitamente al resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso per singola determinazione, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare nel rispetto del presente atto di indirizzo.
13. Nel disciplinare di incarico verranno quantificate le somme dovute per ogni singola voce indicata nei precedenti commi; verranno inoltre, indicati, le modalità di liquidazione degli acconti se previsti.
14. Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:
 - spese e oneri accessori;
 - l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
 - l'uso di attrezzature varie;
 - il costo per polizza assicurativa.

Art.14 - Determinazioni e pareri

1. Il Collegio Consultivo Tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
2. Le decisioni assunte dal Collegio, sono rappresentate da pareri obbligatori e facoltativi, in quest'ultimo caso, in assenza di una espressa volontà contraria, il collegio adotta determinazioni aventi carattere dispositivo e natura di lodo contrattuale di cui all'art.808 ter c.p.c., attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Le determinazioni del Collegio sono, pertanto, impugnabili nei casi tassativamente stabiliti dall'art.808 ter, comma 2, c.p.c..
3. È onere delle parti manifestare espressamente la volontà di non riconoscere alla determinazione del Collegio, nel verbale di insediamento, la natura di lodo arbitrale contrattuale, non rinunciando a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
4. Le pronunce del *Collegio Consultivo Tecnico* non possono assumere natura di lodo contrattuale nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori ad eccezione dell'ipotesi di sospensione imposta per gravi ragioni di ordine tecnico di cui ai comma 7 lett. b e 8.
5. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del *Collegio Consultivo Tecnico* può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al Collegio e all'altra parte, non viene meno l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente.
6. Le richieste di pareri o determinazioni del Collegio devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
7. L'acquisizione del parere del *Collegio Consultivo Tecnico* è obbligatoria nei seguenti casi:
 - a) in caso di sospensione, volontaria o coattiva dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art.14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'art.121, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023;
 - b) per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
8. Nel parere il collegio valuta anche la possibilità di decidere:
 - se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera,
 - se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - se proporre alle autorità governative la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento dell'opera

ai sensi dell'art.4 del D.L. n.32/2019.

9. In caso di una sospensione imposta per gravi ragioni di ordine tecnico, il *Collegio Consultivo Tecnico* accerta l'esistenza tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai precedenti comma 7 lett. b e 8, con cui proseguire i lavori ed eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tale caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale salvo diversa determinazione assunta nella riunione di insediamento del *Collegio Consultivo Tecnico*.
10. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del *Collegio Consultivo Tecnico* è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio, è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo l'ipotesi di condotta dolosa.

Art.15 - Contenuto delle determinazioni

1. Le determinazioni sono assunte entro quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ad eccezione dei casi in cui per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati a venti giorni. I termini previsti decorrono solo laddove sia stata fornita al Collegio tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei propri componenti.
2. Qualora la documentazione di cui al precedente comma non sia stata messa a disposizione del Collegio, il Responsabile del Settore di competenza dell'appalto ai sensi dell'art.2, comma 9 bis, della Legge n.241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del *Collegio Consulenza Tecnico*, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti della Stazione Appaltante.
3. La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti o dai soggetti di cui alla lett. b), del comma 4 e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio tra le parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte, oppure le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni.
4. La determinazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti del *Collegio Consultivo Tecnico*;
 - b) l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (DL, DEC, RUP, coordinatore della sicurezza, collaudatore in corso d'opera, altro), ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esaustività;
 - c) l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o dal RUP o dalla DL o dagli altri soggetti qualificati di cui alla lett. b), evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
 - d) la data di presentazione scritta del quesito/problematica;
 - e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f) il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
 - g) l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
 - h) la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consulenza Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
 - i) un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso, calcolato ai sensi dell'art.13 e la relativa ripartizione tra le parti.
5. Fermo quanto specificatamente disposto nel verbale di insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Art.16 - Monitoraggio

1. E' onere dei presidenti dei Collegi Consultivi provvedere alla trasmissione degli atti di costituzione, delle principali pronunce e di scioglimento del Collegio all'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attività dei Collegi Consultivi Tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Le informazioni di cui al precedente periodo sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it

3. Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
4. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni suddette costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

Art.17 - Codice di comportamento

1. E' fatto obbligo ai soggetti che saranno nominati componenti del *Collegio Consultivo Tecnico* della scrupolosa osservanza del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Troia.

Art.18 - Norme di rinvio e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto di indirizzo, si fa rinvio al D.Lgs. n.36 del 30/03/2023 ed alle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del *Collegio Consultivo tecnico* approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022 e successive modifiche nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.

Art.19 – Altre informazioni

1. Tutte le comunicazioni, le richieste di documenti ed informazioni verranno inviate all'indirizzo PEC indicato dal professionista all'atto della candidatura per l'iscrizione all'elenco.

Art.20 - Trattamento dei dati personali

1. Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003, così come aggiornato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, i dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e saranno trattati dal Comune di Troia esclusivamente per le finalità connesse all'iscrizione nell'Elenco. Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

ALLEGATI:

- Modulo per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico per le opere pubbliche.

Il Responsabile del Settore IV e
Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo PALUMBO

Al **Responsabile del Settore IV**
Ufficio Tecnico Comunale
Via Regina Margherita n.80
71029 TROIA (FG)
pec: protocollo@pec.comune.troia.fg.it

Oggetto: **Domanda di iscrizione all'elenco di soggetti qualificati a costituire il *Collegio Consultivo Tecnico per l'esecuzione dei contratti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche*** (ai sensi dell'art.215 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1, della Legge n.78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e dell'art.6, del D.L. n.76 del 16/07/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni dalla Legge n. 20 del 11/09/2020)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, c.f. _____, residente a _____ in _____, Tel./Cell. _____, email _____, Pec _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico in qualità di componente o presidente nella seguente sezione: (sbarrare la casella della/e sezione/i di interesse):

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopracitato Decreto.

DICHIARA

- di svolgere la seguente attività professionale: _____;
- di possedere il seguente requisito per la nomina in qualità di **PRESIDENTE** del Collegio consultivo Tecnico (BARRARE LA/E CASELLA/E CORRISPONDENTE):
 - A) **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti** con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
 - B) **ingegneri e architetti**: appartenenti o già appartenenti a ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
 - C) **giuristi**, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le

indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- D) **economisti**, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- di possedere il seguente requisito per la nomina in qualità di **COMPONENTE** del Collegio consultivo Tecnico (BARRARE LA/E CASELLA/E CORRISPONDENTE):

- A) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 1 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
 - dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
- B) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici,
 - essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 1 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria,
 - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- C) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 1. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria,
 - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:

- di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico e di accettarle senza riserva alcuna;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

- di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. In caso affermativo (specificare) _____.
- di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a). In caso affermativo (specificare) _____.
- di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile. In caso affermativo (specificare) _____.
- di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In caso affermativo (specificare) _____.
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c). In caso affermativo (specificare) _____.
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. In caso affermativo (specificare) _____.
- di non essere stato destinatario di un provvedimento anche non definitivo, con il quale è stata applicata una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso affermativo (specificare) _____.
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertato in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- di non trovarsi nei seguenti casi di incompatibilità previsti dall'art.10 del disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico.
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalla determina del Responsabile del Settore IV n..... del , nonché dal relativo disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, da allegare sottoscritto alla presente domanda;
- di impegnarsi, qualora nominato, a comunicare immediatamente al Comune di Troia eventuali ragioni di astensione o rifiuto dello specifico incarico;
- di impegnarsi a comunicare al Comune di Troia ogni variazione dei dati trasmessi nonché qualsiasi variazione della situazione personale che impedisca il mantenimento dell'iscrizione;
- di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 296/2003 e s.m.i., e di acconsentire espressamente a che i propri dati personali, raccolti nell'ambito del presente procedimento, siano trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento medesimo e, in particolare, che gli stessi siano comunicati alle stazioni appaltanti richiedenti al fine di consentire la nomina quale componente di commissione giudicatrice di pubblico appalto;
- di voler essere contattato, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, ai recapiti sopra indicati.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al seguente indirizzo PEC _____.

Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di Troia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Troia, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, del D.Lgs. 196/2003 e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della presente procedura.

Si allegano:

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente;
- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

In Fede